

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1, comma 6, della L.107/90, che prevede che il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari sia stabilito con frequenza annuale con decreto del Ministero della Salute;
- l'art. 1, comma 5, della legge medesima che prevede, fra l'altro, che i costi della raccolta del sangue siano a carico del Sistema sanitario nazionale;
- il DM 5.11.96, che nel definire il prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla tiene conto dei costi associativi, dei costi di raccolta e dei costi per l'esecuzione dei controlli;
- il DPCM 29.11.2001, che include le prestazioni trasfusionali nei Livelli essenziali di assistenza da garantire sull'intero territorio nazionale;

Considerato:

- che la delibera di Consiglio n. 382/2002 di approvazione del Piano Sangue e Plasma regionale 2002/2003 riconferma che la disponibilità di sangue rappresenta la condizione essenziale per la realizzazione di tutti i progetti maggiormente significativi della pianificazione sanitaria regionale;
- che l'attuale sviluppo di attività complesse nell'ambito del Sistema sanitario regionale quali il settore dell'emergenza sanitaria, la cardiocirurgia, la traumatologia, l'attività di trapianto e l'assistenza ai malati oncologici porta ad un significativo aumento della necessità di sangue;

- che è impegno prioritario della programmazione sanitaria regionale il mantenimento dell'autosufficienza di sangue ed emoderivati e, per quanto possibile, il perseguimento dell'autosufficienza nazionale mediante l'invio alle regioni carenti della quota eccedente il fabbisogno interno;

Dato atto che i costi delle Aziende sanitarie relativi al sangue hanno subito, dalla data di ultima revisione nel 1996, una maggiorazione dovuta sostanzialmente alle seguenti motivazioni:

- gli aumenti del costo del lavoro relativi al rinnovo dei contratti del personale della dirigenza medica-sanitaria e del comparto;
- l'incremento dei costi per l'acquisto di beni e servizi;
- l'introduzione di nuove metodiche per la validazione biologica delle unità di sangue, quali la determinazione dell'antigene HCV con tecniche immunoenzimatiche e del genoma dell'HCV mediante l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT), secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute 30.10.2000, n. 17 e 19.12.2001, n. 14;

Tenuto conto che si è già provveduto, con delibera di Giunta n. 590/2002, al necessario adeguamento delle tariffe di rimborso relative ai costi associativi e di raccolta sostenuti dalle Associazioni del Volontariato, e che gli oneri derivanti da tale opportuno adeguamento graverebbero esclusivamente sui produttori di emoderivati nel caso non si procedesse ad un adeguamento delle tariffe per la cessione delle unità;

Considerata l'opportunità, per le considerazioni di cui sopra, di incentivare e sostenere l'attività delle Aziende sanitarie impegnate nel delicato settore della raccolta del sangue e della produzione di emocomponenti e plasmaderivati;

Dato atto che il sistema di pagamento a tariffa ha dato riscontri positivi nell'ambito della realtà

regionale e come tale deve essere sostenuto ed adeguato ai reali costi del sistema trasfusionale;

Considerato:

- che il Comitato Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), in applicazione del Piano Sangue e Plasma Nazionale 1999/2001 e della programmazione regionale che ne consegue, ha rilevato la necessità di pervenire ad una precisa conoscenza dei costi del Sistema Trasfusionale al fine di stabilire nuove tariffe;
- che allo scopo suddetto il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) nel corso dell'anno 2002 ha effettuato, con il supporto di una figura dedicata con competenze economiche, una rilevazione dei costi dei Servizi Immunotrasfusionali (SIT) di quattro Aziende Sanitarie, individuati quale campione rappresentativo dell'intera realtà regionale in virtù delle loro caratteristiche strutturali e organizzative;
- che nel corso delle fasi operative il progetto è stato condotto con lo stretto coinvolgimento e la collaborazione delle Direzioni aziendali, degli stessi SIT e degli Uffici per il Controllo di Gestione delle Aziende interessate;
- che la rilevazione ha preso in considerazione il numero delle sedi nelle quali viene svolta la raccolta, le modalità di validazione biologica e di lavorazione delle unità, le attività, la dotazione organica, tecnologica, strumentale ed informatica presente nelle diverse unità operative;
- che, a seguito dell'analisi effettuata, è stata prodotta una relazione dettagliata acquisita agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, e dallo stesso Servizio valutata esaustiva al fine di procedere ad un adeguamento delle tariffe di cui al DM 5.11.96;
- che il DM 1.9.1995 "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private,

accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche", nel prevedere un aumento tariffario per la cessione del sangue e degli emoderivati alle strutture sanitarie private considerava l'esistenza di un maggiore onere in capo alle strutture sanitarie pubbliche deputate alla gestione del sangue intesa quale conservazione, distribuzione e movimentazione dello stesso;

- che il DM 5.11.1996 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale", nella sua strutturazione tariffaria, considera le voci relative a costi associativi, di raccolta e di esecuzione controlli, senza espressamente prevedere una tariffa specifica per la gestione complessiva dell'unità di sangue comprensiva di conservazione, distribuzione e movimentazione della stessa;
- che dall'analisi della ricerca sui costi delle Strutture Trasfusionali effettuata emerge la rilevanza della quota relativa alla gestione dell'unità di sangue di cui sopra, comprensiva delle prestazioni di medicina trasfusionale;

Ritenuto pertanto, alla luce delle ricerche effettuate, di dovere intervenire ridefinendo le tariffe di cui sopra, per permettere alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna una sostanziale copertura dei costi di gestione delle proprie attività in ambito trasfusionale;

Precisato che in alcun modo la Regione Emilia-Romagna viene meno all'assunto della L. 107/90, art. 1 comma 4, che il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto, e che la loro distribuzione al ricevente è gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali;

Considerato che le tariffe in questione sono rimborsi di costi effettivamente sostenuti applicabili unicamente agli scambi fra strutture sanitarie;

Dato atto che per quanto riguarda gli scambi con le altre Regioni le tariffe di riferimento rimangono quelle nazionali di cui al DM 5.11.96, salvo eventuali accordi interregionali;

Dato atto inoltre, ai sensi dell'art. 37, IV comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dr.ssa Kyriakoula Petropulacos, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare Sicurezza sociale espresso nella seduta del 12.12.2002;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di adeguare le tariffe agli effettivi costi sostenuti dalle Aziende sanitarie relativamente alle seguenti voci:

- <u>COSTI ASSOCIATIVI</u>	15.57
- <u>COSTI DI RACCOLTA</u>	42.18
- <u>COSTO ESECUZIONE CONTROLLI</u> (comprese unità eliminate)	30.68
- <u>COSTO ESECUZIONE NAT</u>	15.00
- <u>COSTO ESECUZIONE HCV ANTIGENE</u> <u>CON METODICA IMMUNOENZIMATICA</u>	6.00
- <u>COSTO DI GESTIONE</u>	62.57

(conservazione-esecuzione esami
pretrasfusione-distribuzione-movimentazione-
costi generali)

rideterminando pertanto le tariffe di sangue ed emocomponenti nelle seguenti misure:

- <u>SANGUE INTERO</u>	157.00
(con determinazione HCV antigene)	
- <u>SANGUE INTERO</u>	166.00
(con metodica NAT)	
- <u>RIMOZIONE BUFFY-COAT</u>	4.00
- <u>GLOBULI ROSSI CONCENTRATI</u>	
<u>PRIVI DI BUFFY-COAT</u>	161.00
(con determinazione HCV antigene)	
- <u>GLOBULI ROSSI CONCENTRATI</u>	
<u>PRIVI DI BUFFY-COAT</u>	170.00
(con metodica NAT)	

2. che per gli emocomponenti non espressamente menzionati dal presente provvedimento valgono le tariffe di cui al DM 5.11.1996
3. che tale aumento è a copertura dei maggiori costi delle Aziende Sanitarie, verificati attraverso una rilevazione effettuata presso i SIT delle Aziende sanitarie di Bologna Città, Modena, Rimini e Ferrara, considerati quale campione rappresentativo dell'intera realtà regionale;
4. che tale aumento è valido quale tariffa massima di riferimento all'interno del territorio regionale, con riserva di proporre il riconoscimento delle tariffe definite al precedente punto 1. all'interno del Consorzio Interregionale per la lavorazione del plasma e la produzione di emoderivati;

5. che considerato il fatto che l'esecuzione della nuova metodica per la validazione biologica delle unità di sangue (NAT) - prevista dalle Circolari ministeriali n. 17 del 30.10.2000 e n. 14 del 19.12.2001 - è stata concentrata solo in alcune sedi di SIT, fra le Aziende sanitarie fornitrici e quelle fruitrici del servizio devono intervenire adeguati accordi;
6. che i costi relativi alla metodica descritta al precedente punto (NAT) dovranno essere considerati solo a partire dalla data del 28.06.2002, mentre per il periodo compreso fra lo 01.01.2002 e il 27.06.2002 dovranno essere considerati esclusivamente i costi relativi alla determinazione dell'HCV antigene con metodiche immunoenzimatiche;
7. che la definizione delle tariffe di cui al punto 1. ha decorrenza dal primo gennaio 2002;
8. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -